Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**CONDOMINIO**			
37	Il Sole 24 Ore	13/06/2017	*PISCINE CONDOMINIALI IN SICUREZZA (G.Benedetti)*	2
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2017	*L'ESPERTO - LE TELECAMERE TRA SCONTI FISCALI E TUTELA DELLA PRIVACY (A.Cirla)*	3
3	Casa (Il Messaggero)	27/05/2017	*OPERAZIONE "CASA SICURA" CON DETRAZIONI FINO ALL'85%*	6
47	Il Sole 24 Ore	09/05/2017	*SICUREZZA ELETTRICA CON LIBRETTO SU MISURA*	7
1	Corriere della Sera - Ed. Milano	06/05/2017	*TELECAMERE E VIGILI GIUNTA IN RINCORSA SUL PIANO PERIFERIE*	8
III	Il Giorno	05/05/2017	*DIFFIDENZA ESASPERATA: LE TELECAMERE VIGILANO SULLA DIFFERENZIATA*	10

Il Sole 24 ORE

Data 13-06-2017
Pagina 37
Foglio 1

Impianti comuni. L'amministratore deve redigere un piano di valutazione dei rischi

Piscine condominiali in sicurezza

Giulio Benedetti

Nell'ultimo decennio si è vista la proliferazione delle piscine condominiali. Tuttavia, come in ogni attività fisica devono essere adottate opportune avvertenze per evitare incidenti. La normativa è assai varia e comprende il Dpr 616/1977 e la legge 833/1978 che individuano la tutela igienico e sanitaria delle attività sportive e ricreative.

Un intervento normativo della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 comprende nel suo ambito le piscine pubbliche e private, **comprese le piscine condominiali** «la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del Codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti».

Le linee della Conferenza prevede che il responsabile dell'esercizio deve redigere (e osservare e fare osservare le disposizioni vi contenute) un **documento di valutazione del rischio** contenente l'analisi dei potenziali pericoli igienici e sanitari, l'individuazione dei punti in cui possono realizzarsi tali pericoli e le misure atte a prevenirli, l'individuazione dei punti critici e la definizione dei limiti critici, la definizione del sistema di monitoraggio, l'individuazione delle azioni correttive, le verifiche del piano. Sono previsti controlli interni della qualità dell'acqua utilizzata da parte del gestore e controlli esterni da effettuare da parte della competente azienda sanitaria locale secondo lo schema stabilito dal Dlgs 31/2001, dettato per la tutela della pubblica incolumità nell'uso dell'acqua a scopo alimentare.

DOPPIO ESAME
Previsti controlli, da parte del gestore, della qualità dell'acqua e verifiche da parte dell'azienda sanitaria locale

L'accordo prevede, quale sanzione dell'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie, formulate dall'Asl locale, una sanzione amministrativa, determinata autonomamente dalle Regioni, al responsabile delle piscine.

Le linee della Conferenza del 16 gennaio 2003 sono state recepite dalle Regioni e in Lombardia dalla Dgr 8/2552 del 17 maggio 2006, che individua quale titolare dell'impianto l'**amministratore condominiale**, tenuto a redigere il piano di autocontrollo e a nominare l'addetto agli impianti tecnologici.

Inoltre, in caso di cambiamento del gestore o del responsabile il nominativo del subentrante deve essere comunicato al Comune e all'Asl unitamente a una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali della precedente comunicazione. Infine, anche per le piscine condominiali, c'è l'obbligo dell'adozione del servizio di **assistenza dei bagnanti** per la piscine che abbiano la profondità superiore a 1,40 metri o il volume totale superiore a 300 metri cubi. La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma Uni 10637.

La sentenza della Cassazione 48793/2016 assolve dall'accusa di **omicidio colposo** i gestori e un sorvegliante di un complesso turistico, in vicinanza del quale sussisteva una piscina all'interno della quale un avventore annegava. I gestori dell'area adibita a bar ristorante e discoteca non avevano la gestione della piscina: la posizione di garanzia implica che la posizione di garante sia quella di un soggetto che gestisca in concreto i rischi dell'attività natatoria. Sempre la Cassazione (sentenza 15147/2017), invece, ha confermato la responsabilità penale di un gestore di una struttura alberghiera per lesioni colpose cagionate a un'invitata ad una festa che, tuffatasi in una piscina, aveva riportato lesioni personali gravissime, prché non aveva assicurato le "necessarie misure di sicurezza della piscina, pur se non aperta al pubblico (...), mancava inoltre personale di sorveglianza o addetto al salvataggio».

Pertanto, i fattori che possono **escludere la responsabilità** civile del condominio sono:

- l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, assolutamente imprevedibile:
- l'evento avvenga quando la piscina sia chiusa;
- viga il divieto, adeguatamente pubblicizzato, che persone estranee al condominio non possano accedere della piscina;
- per accedere alla piscina vi sia un ulteriore cancello da aprire;
- nessun permesso sia stato dato alla parte lesa per entrarvi;
- durante l'orario di utilizzo vi sia un servizio di salvataggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 29-05-2017
Pagina 1
Foglio 1 / 3

VIDEOSORVEGLIANZA

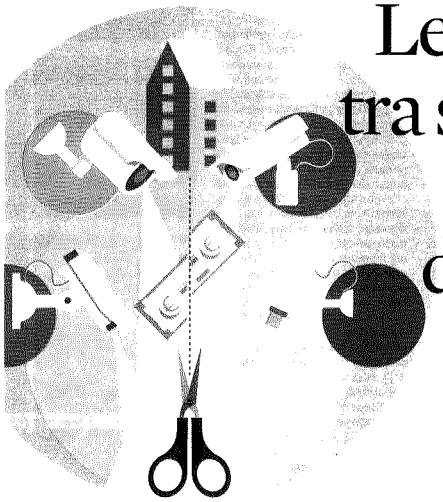

Le telecamere tra sconti fiscali e tutela della privacy

Augusto Cirla e Marco Zandonà ▸ pag. 2-3

L'uso delle telecamere e il rispetto dei diritti tra privacy e sicurezza

Installazione ammessa in caso di reali pericoli

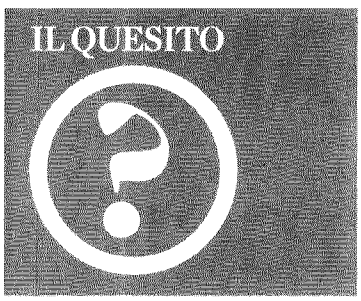

L'assemblea del condominio in cui abito verrà prossimamente chiamata a deliberare l'installazione di un sistema di videosorveglianza che andrà a interessare l'ingresso su strada e il cortile comune interno. Il tutto verrà poi collegato a un impianto di ricevimento dei dati, da collocare nella guardiola del portiere. Alcuni condòmini, tra cui anche i proprietari dei negozi su strada, hanno chiesto di poter installare anche altri impianti a protezione delle singole loro proprietà e, pertanto, potrebbe succedere che nel nostro condominio ogni movimento, di chiunque vi acceda, sia severamente controllato e registrato. Quali sono le regole da applicare?

V. P. - ASCOLI PICENO

A CURA DI

Augusto Cirla

La videosorveglianza è ormai diventata il mezzo più diffuso per tutelare la sicurezza sia personale sia dei luoghi dove si vive o si lavora. Ci sono però precise regole da rispettare, perché i sistemi di videosorveglianza - indipendentemente da dove operano (in condomìni come in abitazioni singole, in negozi come in magazzini) - non devono pregiudicare la riservatezza, l'intimità e il riserbo di tutti coloro che frequentano gli spazi interessati dalle telecamere, la cui installazione è soggetta, oltre che al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche all'osservanza delle norme degli ordinamenti civile e penale.

Triplice condizione

Le dimensioni assunte dal fenomeno hanno spinto il Garante della privacy a intervenire più volte per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, di prevenzione e di repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone. È principio ormai consolidato che la videosorveglianza deve rispettare una triplice condizione: liceità, necessità e proporzionalità.

Proprio per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615-bis del Codice penale) è opportuno, innanzitutto, che l'angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva competenza, quali possono essere quelli immediatamente antistanti l'ingresso dell'edificio o della singola unità immobiliare, senza estendere la ripresa a luoghi circostanti o a particolari estranei alla necessità di salvaguardia della sicurezza.

La posa e l'installazione delle telecamere, con annessi impianti di videosorveglianza, richiede giustificate esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti (criterio della proporzionalità), essendo questi impianti essenzialmente finalizzati a preservare la sicurezza delle persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi: il che porta ad escludere che possano essere installati laddove le finalità del trattamento si riescano a realizzare con l'impiego di altri mezzi similari, quali la presenza di personale addetto esclusivamente alla protezione oppure di sistemi di allarme o altri controlli collegati a istituti di vigilanza. Le telecamere sono dunque illegittime se installate in luoghi non soggetti a concreti pericoli o per i quali non sussistono effettive esigenze di controllo (criterio della necessità).

Prima di decidere l'installazione, è doveroso, pertanto, eseguire una vera e propria operazione di bilanciamento tra il diritto alla sicurezza delle persone e quello di tutela dei dati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

personali di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, si trovano a frequentare il luogo interessato dalla videosorveglianza.

La tutela della privacy

Tra le misure primarie da rispettare per l'uso di sistemi di videosorveglianza in condominio vi è l'obbligo di segnalare con appositi cartelli (con contenuto e forma suggeriti dal Garante della privacy) la presenza delle telecamere, stante l'innegabile condizionamento per il movimento e il comportamento delle persone. Non a caso, è vietata l'installazione di telecamere finte o non funzionanti, perché in grado anch'esse di influire in tal modo su chi il condominio.

L'informativa, di dimensioni adeguate e in posizione ben visibile, può essere fornita con formule sintetiche, purché chiare e senza ambiguità, oppure con simboli di esplicita e immediata comprensione. Tale estremo slancio di tutela della privacy potrebbe anche destare perplessità, se si considera che la possibilità di accesso nelle aree comuni è consentita da un lato agli stessi condòmini, che, avendo deliberato l'installazione dell'impianto, ben sono a conoscenza dell'esistenza di esso; dall'altro, a persone estranee al condominio che potrebbero temere di essere videosorvegliate specialmente nel caso in cui intendano svolgere attività illegittime, e in questo caso si rischierebbe di agevolarle. Tuttavia, una informazione preventiva potrebbe dissuadere questi soggetti dal perseguire le proprie intenzioni illecite.

Sempre in tema di condominio, i singoli proprietari non possono sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza, che non dev'essere pregiudicata, seppure per il fine di sicurezza di chi riprende tramite le telecamere le parti comuni. La legge di riforma della disciplina condominiale, n. 220/2012, ha introdotto il nuovo articolo 1122-ter del Codice civile, in tema di videosorveglianza delle parti comuni, disponendo che le delibere concernenti l'installazione di impianti di videosorveglianza sono approvate dall'assemblea con il voto della maggioranza degli intervenuti portatori di almeno la metà del valore millesimale.

La fattispecie prevista dalla riforma è quella dell'installazione di impianti di videosorveglianza su parti comuni, con raggio d'azione unicamente su di esse. Si tratta, quindi, di un'attività compiuta dal condominio, basata su un preventivo pronunciamento deliberativo dell'assemblea e i cui costi di installazione sono sostenuti da tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi.

Restano al di fuori di tale disciplina gli impianti installati dai singoli condòmini, che, sebbene senza obbligo di segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello, devono però limitare il raggio di azione delle riprese video sulle parti di loro pertinenza esclusiva: è questa, infatti, l'unica condizione da rispettare per colui che vuole sistemare una telecamera sul pianerottolo per controllare l'ingresso al suo singolo appartamento, con esclusione di ogni forma di ripresa e di registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni), o ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condòmini: la ripresa di aree altrui non è ammessa nemmeno nel caso in cui lo scopo di tale installazione sia la propria sicurezza, messa in pericolo in seguito ad alcuni episodi di furti ed effrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Punto per punto

IL CASO

Ho subìto un furto nella mia abitazione e ho deciso di fare installare, a mie spese, una piccola telecamera sul pianerottolo che si trova di fronte all'ingresso del mio appartamento. I miei vicini di pianerottolo hanno manifestato il loro dissenso invocando la violazione del loro diritto all'immagine e alla riservatezza. Che cosa posso fare?

LA SOLUZIONE

L'installazione di una telecamera sul pianerottolo costituisce senza dubbio un uso legittimo del bene comune, anche se il vantaggio è tratto da un solo condomino. È però importante che il campo di azione della telecamera interessi unicamente l'ingresso dell'abitazione del condomino che la va ad installare, senza invadere quello degli altri.

Il proprietario di un posto auto nel cortile condominiale ha messo una telecamera sulla sua finestra al primo piano per controllare eventuali malintenzionati che potrebbero danneggiare o rubare la sua vettura, così come era già successo a un altro condomino in precedenza. Il raccoglitore delle immagini (non so se registrate) è a esclusiva sua disposizione. Il condomino agisce lecitamente?

Le riprese della telecamera di videosorveglianza devono riguardare esclusivamente il bene di proprietà di colui che le effettua, non potendo andare ad invadere le proprietà altrui. Nel caso di specie è evidente che il raggio della telecamera sulla finestra antistante del condomino va ad interessare anche il cortile comune, e dunque essa va rimossa.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I CRITERI PER LA SEGNALAZIONE

In seguito all'installazione di una telecamera sul pianerottolo comune - orientata sul solo ingresso del singolo appartamento e unicamente finalizzata a visualizzare dall'interno le persone che chiedono di accedere a quella unità immobiliare - è necessaria la segnalazione della presenza del sistema di videosorveglianza?

Quando l'installazione dell'impianto video è effettuata da persone fisiche allo scopo di sorvegliare la propria unità immobiliare, o comunque a fini esclusivamente personali, se le immagini non vengono comunicate a terzi né diffuse, la questione non rientra tra quelle regolate dal Codice sulla privacy.

VIDEOCITOFONI SENZA PRESCRIZIONI

Nel condominio in cui abito è stato sostituito il vecchio impianto citofonico con quello di videocitofono. Nella pratica succede che il raggio della ripresa alla chiamata è molto ampio, arrivando fino ad estendersi a gran parte dell'area antistante l'ingresso dell'edificio, il tutto senza alcuna segnalazione dell'esistenza dell'impianto. La situazione descritta è regolare?

I videocitofoni sono finalizzati al controllo dei visitatori che si accingono a entrare. Simili impianti non sono soggetti ad alcun limite, in quanto destinati a sorvegliare aree private di esclusiva proprietà e a trasmettere direttamente immagini al singolo condomino, senza alcuna registrazione o comunque con registrazioni di breve conservazione.

LE AREE COMUNI DEL CONDOMINIO

È stata posizionata una telecamera a circuito chiuso nella zona del mio condominio adibita ad autorimessa, al fine di tutelare la sicurezza dei condòmini quando vi accedono. Un proprietario ha impugnato la relativa delibera adducendo una violazione della privacy e sostenendo dunque la necessità dell'unanimità dei consensi. Ha ragione?

La delibera in questione è legittima, in quanto il sistema non lede il diritto alla privacy. Infatti le aree condominiali comuni - come, appunto, l'autorimessa e i parcheggi in genere - non rappresentano luoghi di privata dimora, essendo destinate all'uso di un numero indeterminato di persone.

RIPRESE INVADENTI ANCHE «IN TEORIA»

Il mio vicino ha sistemato una telecamera davanti alla sua abitazione. L'impianto riprende solo in parte la mia proprietà nonché le persone che passano, rendendole comunque riconoscibili. Alle mie lamentele il vicino ha risposto che le immagini sono comunque di scarsa qualità e che, pertanto, simili riprese devono considerarsi legittime. Le cose stanno davvero così?

Qualora la sistemazione della telecamera sia comunque in grado di riprendere la proprietà dei vicini, semplicemene modificandone l'angolazione, la privacy è potenzialmente violata. Modificare la visuale di ripresa è infatti una operazione che può effettuarsi senza alcuna possibilità di controllo da parte dei vicini.

L'OBBLIGO DELL'AVVISO

Non capisco qual è l'utilità di esporre in zona ben visibile, e con chiara dicitura, l'avviso che l'area condominiale è videosorvegliata, perché così facendo sembra quasi che si voglia preavvisare il malintenzionato, in modo che assuma le cautele utili per non farsi riconoscere. Quello citato è comunque un obbligo che il condominio deve osservare?

Per il Garante della privacy, l'obbligo in questione sorge solo qualora le riprese siano effettuate dal condominio per controllare le parti comuni, e non quando esse siano eseguite dai singoli per scopi personali. Solamente nel primo caso, infatti, le immagini vanno diffuse e comunicate a terzi, rischiando di violare la privacy dei soggetti ripresi.

IN CONDOMINIO

Nelle parti comuni vanno installati i cartelli per segnalare le riprese
L'obbligo non riguarda gli impianti utilizzati dai singoli condòmini

L'ALTERNATIVA

Chi non può fruire dell'agevolazione specifica per le spese sostenute ha a disposizione il bonus del 50% legato a lavori di ristrutturazione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Messaggero Casa

Data 27-05-2017
Pagina 3
Foglio 1

Sismabonus

di VINCENZO MALATESTA

Operazione "Casa sicura" con detrazioni fino all'85%

Agevolazioni fiscali su tutte le spese sostenute, dal gennaio 2017 al dicembre 2021, per interventi di messa in sicurezza antisismica

Via libera all'operazione Casa Sicura, l'agevolazione fiscale prevista per chi effettua interventi edilizi antisismici. La legge di bilancio 2017 consente di detrarre dall'imposta lorda una quota di spese compresa fra il 50 e l'85 per cento, secondo le opere realizzate in abitazioni, parti comuni condominiali e immobili per attività produttive. Il tutto avviene direttamente nella dichiarazione dei redditi, fino a un massimo di 96 mila euro, ma a patto che l'edificio in cui sono realizzati i lavori si trovi in una zona di rischio sismico 1, 2 o 3, rispettivamente a maggiore, alta o minore pericolosità. Il Comune di Roma è classificato come territorio a livello 3.

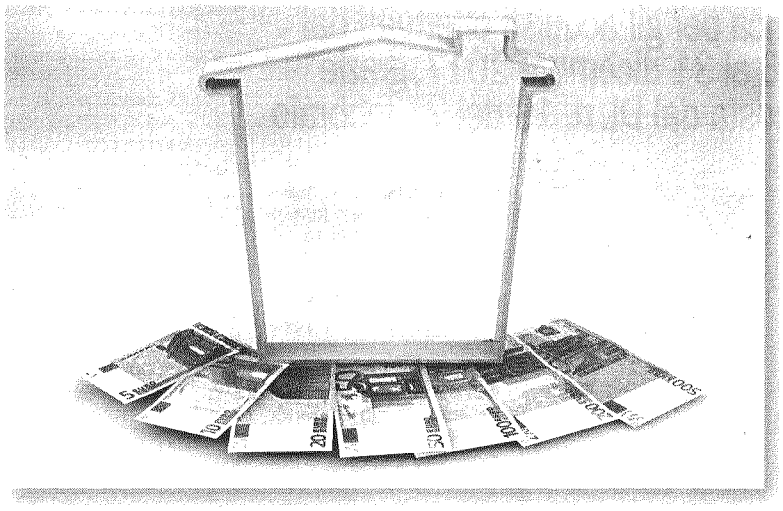

Le spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi. Sconto Irpef fino a un massimo di 96 mila €, ripartito in un quinquennio. Grado di rischio e ruolo dei tecnici

Classificazione del rischio sismico

Per ottenere il beneficio fiscale è necessario classificare il rischio sismico dell'edificio prima e dopo aver effettuato gli interventi. Possono essere portate in detrazione le spese per l'esecuzione di opere necessarie alla messa in sicurezza antisismica oltre per la classificazione e la verifica sismica degli immobili (sono comprese le seconde case); questi due ultimi compiti spettano ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Il tecnico compie la diagnosi sismica dell'edificio e ne individui la classe di rischio. Il professionista deve poi predisporre il progetto degli interventi strutturali per aumentare la sicurezza antisismica e presentarlo per il successivo iter amministrativo edilizio. Spetta in particolare al progettista attestare ufficialmente la classe di rischio sismico dell'edificio prima dell'intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori: è tenuto a compilare e firmare un modulo di asseverazione ad hoc. Al termine dell'opera compete invece al direttore dei lavori e al collaudatore statico certificare che sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

Le spese detraibili

Devono essere sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. I lavori devono essere stati autorizzati dopo il primo gennaio scorso. Il sismabonus scatta con l'indicazione della spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi. La detrazione base sul 50 per cento dell'esborso aumenta con la riduzione del rischio sismico al termine dei lavori, valutata sulla base di una graduatoria di otto classi da A+ (rischio maggiore) a G (rischio minore).

"Rimborso" in un quinquennio

Il beneficio fiscale viene spalmato in quote uguali in un quinquennio, a partire dall'anno in cui risultano pagati gli interventi. Quanto alle quote di spesa agevolate, bisogna distinguere fra abitazioni e immobili utilizzati per attività produttive da una parte e parti comuni condominiali dall'altra: nella prima ipotesi ci si attesta al 70 per cento se si passa a una classe di rischio inferiore e all'80 se si passa a due o più classi inferiori; nella seconda si arriva al 75 per cento se si passa a una classe di rischio inferiore e all'85 se si passa a due o più classi inferiori: in questo caso il tetto massimo di esborso fissato a 96 mila euro è moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio. E, sempre solo in questa ipotesi, ciascun condomino può cedere il credito rappresentato dalla detrazione fiscale alle imprese che hanno realizzato i lavori oppure ad altri soggetti privati ma comunque non a banche o intermediari finanziari: sarà un provvedimento dell'Agenzia delle entrate a definire la modalità del procedimento.

Lavori condominiali

La quota di detrazione che a ogni condomino è attribuita dall'amministratore sulla base del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali. Anche chi vive in affitto può ottenere il beneficio fiscale. Per conoscere la zona di rischio sismico del Comune in cui si trova l'immobile in cui vanno svolti i lavori è possibile consultare il sito web del dipartimento della Protezione civile, che fa capo alla presidenza del Consiglio dei ministri, dove è disponibile la classificazione sismica per Comune in formato excel, aggiornata a marzo 2015.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Data 09-05-2017
Pagina 47
Foglio 1

Impianti. Da Prosiel

Sicurezza elettrica con libretto su misura

Silvia Berri

Prosiel, associazione che da 17 anni promuove la cultura della sicurezza e dell'innovazione elettrica, ha pubblicato il nuovo Libretto d'Impianto Elettrico, una vera e propria carta d'identità dell'impianto elettrico utile ai professionisti, ai consumatori e agli amministratori di condominio.

La nuova edizione del Libretto è stata presentata a Milano con la partecipazione oltre a Luca Bosatelli (Presidente Prosiel) e Roberto Bacci (Cei) anche Francesco Burrelli (Presidente Nazionale Anaci), che ha messo in evidenza alcuni dati significativi e allarmanti: in Italia ci sono 45 milioni di persone che abitano in condominio e di questi solo un terzo vive in situazioni che presentano impianti a norma. Diventa perciò fondamentale la diffusione della cultura della sicurezza e dell'innovazione tecnologica.

Il Libretto Prosiel si pone come uno strumento fondamentale per creare un dialogo tra gli installatori e gli utenti finali e si propone di fornire al proprietario di casa tutte le informazioni d'uso e di manutenzione delle apparecchiature che formano l'impianto, le garanzie e le informazioni fornite dall'impresa installatrice per la sua migliore gestione, affinché l'utente abbia la possibilità di sopperire agli obblighi del Dm 37/2008. Indica, inoltre, la frequenza prevista dall'impresa installatrice per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affinché l'impianto mantenga le caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

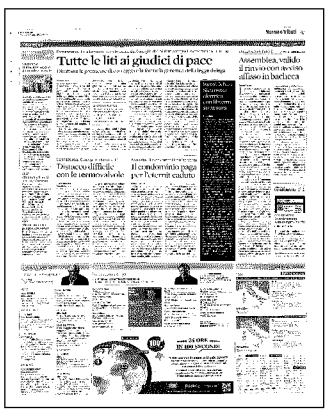
Tutte le liti ai giudici di pace

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA
MILANO

Data 06-05-2017
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Telecamere e vigili Giunta in rincorsa sul piano periferie

Sindaco al Gratosoglio: «Ora serve uno scatto»

Due impegni della giunta per il Gratosoglio: nuove telecamere, illuminazione, vigili di quartiere sul fronte della sicurezza e il via ai lavori nel 2018 per il centro sportivo Carraro. Il «segno» arriva dal sindaco al termine della seduta della giunta comunale nella Casa delle associazioni di via Saponaro 20, nel cuore di un quartiere martoriato dai furti e bersaglio della microcriminalità. È la quarta volta che l'esecutivo di Palazzo Marino si riunisce in periferia dopo il Giambellino, il quartiere Adriano e Baggio.

alle pagine 2 e 3

Telecamere, luci e agenti: i segnali per il Gratosoglio «Periferie, ora uno scatto»

Piano contro la microcriminalità. Il sindaco: non perdiamo tempo

Due impegni della giunta per il Gratosoglio: nuove telecamere, illuminazione, vigili di quartiere sul fronte della sicurezza e il via ai lavori nel 2018 per il centro sportivo Carraro. Il «segno» arriva dal sindaco al termine della seduta della giunta nella Casa delle associazioni di via Saponaro 20, nel cuore di un quartiere martoriato dai furti e bersaglio della microcriminalità, in mezzo ai palazzoni e alle torri Aler con prevalenza di residenti anziani. Ai margini della città degli affari, della moda, della ricchezza.

Per la quarta volta dall'inizio del mandato, l'esecutivo di Palazzo Marino si è riunito in periferia. Beppe Sala ha ribadito che il piano per i quartieri da rigenerare, la sua «ossessione», sta procedendo. Per realizzarlo «non si dovrà più perdere neanche un giorno»: «Approfitterò di ogni occasione per dare segni», aveva promesso al corteo del 25 aprile. E ieri l'ultimo segnale è arrivato dalla zona Sud-Ovest di Milano, quasi al confine con il Comune di Rozzano. Dopo il Giambellino, il quartiere Adriano e Baggio, la quarta fermata di Palazzo Marino è al Gratosoglio. La giunta ha ascoltato la relazione del presidente del Municipio 5, Alessandro Bramati (eletto con Milano Popolare Parisi sindaco) sulle criticità del quartiere. Tre in particolare le zone rosse segnalate: l'asse di via Gratosoglio, lo Stadera-Spaventa fino al confine con la ferrovia e l'area di viale Ortles.

«Abbiamo visto la situazione in generale e i tanti punti aperti su cui lavorare — ha riassunto Sala —. Se devo pensare a due decisioni, la prima è velocizzare l'iter per i lavori del centro sportivo Carraro. Ho chiesto che nel 2018 inizi la ristrutturazione, una restituzione importante per il quartiere. La seconda questione è legata alla sicurezza: qui la situazione non è tragica, c'è un commissariato molto attivo, ma tra vigili di quartiere, illuminazione e telecamere un rafforzamento ci vuole». Su questi due punti il sindaco ha assicurato che «c'è un impegno della giunta per dare un segnale chiaro e subito». Sala ha insistito sulla necessità di mantenere i ritmi sul piano periferie. «Quello su cui ci stiamo concentrando con tutti gli assessori — ha assicurato — è la velocità nella realizzazione delle opere. Questo è il punto, perché ormai i fondi li abbiamo individuati. Il punto è che gli uffici devono essere in grado di non perdere neanche un giorno. La mia attenzione sarà su quello nelle prossime settimane».

Durante la riunione è intervenuto anche il consigliere economico della presidenza del Consiglio, Luigi Marattin, per una relazione sulle regole della finanza pubblica, ma il

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

primo piano è stato sul quartiere. Il presidente Bramati ha parlato dei problemi di sicurezza e della necessità di riqualificazione. «Ho esposto tutta una serie di criticità — ha riferito —. Mi è stato confermato che l'abbattimento della scuola Silvio Pellico sarà completato tra giugno e luglio». Bramati ha indicato le aree più difficili su cui ha richiesto «l'attivazione in tempi rapidi di alcuni progetti di monitoraggio con i vigili di quartiere», oltre al posizionamento di telecamere. Infine pungolato sindaco e assessori: «Ho detto che non la considero una passerella. Il lavoro si misurerà da qui in avanti».

Finora la giunta è andata in trasferta solo in quattro periferie. Ma per il sindaco è importante intervenire su alcuni punti : «Realisticamente i problemi sono talmente ampi che se no si fa il solletico a tutto — ha spiegato —. Abbiamo preferito dare dei segnali forti, il lavoro completo si vedrà nel secondo mandato». Si procede per step. Per quanto riguarda ad esempio le case popolari da risistemare, sono partiti i primi due appalti, ma gli alloggi interessati sono solo 260. In autunno le ruspe entreranno in funzione al Lorenteggio, mentre sono ancora in fase iniziale i piccoli interventi nei quartieri: dalle piste ciclabili, ai mercati, all'illuminazione. Su tutto Sala ha chiesto un aggiornamento al direttore generale del Comune, Arabella Caporello, che ha in mano il coordinamento dei cantieri. Il centrodestra affonda: «Al Gratosoglio il solito carico di promesse che non si realizzerà — profetizza Silvia Sardone di FI —. È l'ennesima scampagnata della giunta».

Rossella Verga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La seduta

- Ieri mattina la giunta comunale di Milano si è riunita per la quarta volta nelle zone periferiche della città
- La seduta si è svolta in via Saponaro al quartiere Gratosoglio
- Le tappe precedenti erano state al Giambellino, per la prima riunione di giunta, poi Baggio e il quartiere Adriano

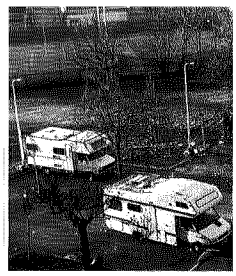

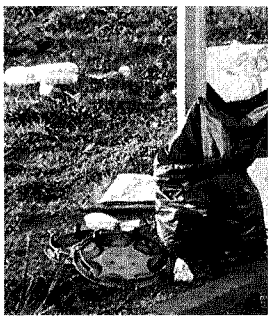

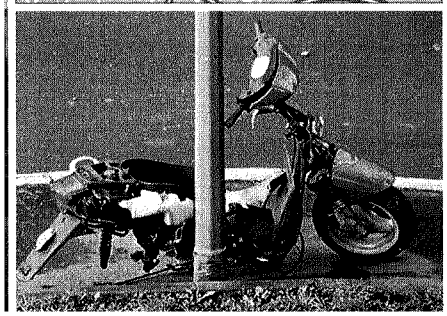

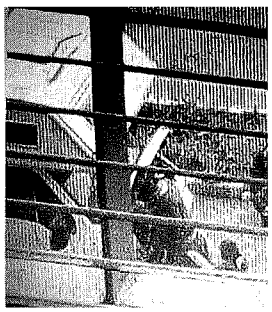

Sporcizia
Qui sopra, alcune immagini del degrado al Gratosoglio che ogni giorno i residenti subiscono. In alto, i camper parcheggiati tra i condomini. Di fianco, un motorino distrutto e depredato di alcuni componenti, spazzatura abbandonata nelle aiuole pubbliche, capannelli di persone che bivaccano lungo la strada. In pochi mesi si contano 40 furti in zona. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti alla polizia, è in corso un'indagine

MILANO
CORRIERE DELLA SERA
Telecamere e vigili Giunta in rincorsa sul piano periferie

Primo piano
Telecamere, luci e agenti: i segnali per il Gratosoglio «Periferie, ora uno scatto»

«Dal balcone la vista sul degrado» La denuncia della pensionata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL GIORNO

Data 05-05-2017
Pagina III
Foglio 1

IL PARADOSSO INSTALLATE PER RACCOGLIERE PROVE ED EVITARE CONTESTAZIONI IN CASO DI MULTE

Diffidenza esasperata: le telecamere vigilano sulla differenziata

MILANO

PER COGLIERE sul fatto chi non rispetta le regole della raccolta differenziata, ed evitare multe che pesano sulla collettività, alcuni condomini di Milano sono arrivati a installare telecamere negli spazi dove vengono depositati i rifiuti. In altri caseggiati, invece, sono comparsi impianti di videosorveglianza davanti ai parcheggi, dopo che alcuni residenti hanno trovato la vettura danneggiata o il posto auto riservato occupato da altri. Episodi che dimostrano come, a volte, la tecnologia si inserisce in uno scenario di guerra in condominio. In alcuni casi può essere la soluzione, in altri amplifica i problemi. «Trovo assurdo spendere quattromila o cinquemila euro per controllare la raccolta differenziata quando il problema si potrebbe risolvere con un pizzico di senso civico e di dialogo», spiega Leonardo Caruso, amministratore di condominio. «Significa che il grado di diffidenza tra famiglie è molto alto – prosegue – e i rapporti rischiano di deteriorarsi ulteriormente». Di certo negli ultimi anni si è registrato un incremento delle telecamere installate negli spazi comuni nei condomini, con decisioni prese al termine di lunghe discussioni in assemblea. Nella maggior parte dei casi l'occhio elettronico ha l'obiettivo di tenere lontani topi d'appartamento o vandali, mentre in altri serve per tenere sotto controllo gli stessi condomini, come nel caso della sorveglianza sulla raccolta differenziata. **A. Gi.**

LA NOSTRA INCHIESTA

«Vivere in condominio? Ci vorrebbe un patentino»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.